

Cassazione/ Una sentenza amplia la possibilità di concedere il beneficio ex art. 131-bis cp

Fatti lievi, recidivo non punibile

Precedenti reati non frenano l'applicabilità della misura

Pagina a cura di
ANTONIO CICCIA MESSINA

Recidivo non punibile per la particolare tenuità del fatto se i precedenti penali sono modesti. Anche nel caso di vendita di prodotti contraffatti: i parametri previsti dall'articolo 131-bis codice penale (concessione del beneficio) sono oggettivi, a differenza di quelli da valutarsi dal giudice per la concessione delle attenuanti. L'allargamento della possibilità di concedere il beneficio della non punibilità è stata decisa da una sentenza della Cassazione penale, n. 13646 del 21 marzo 2017, che ha accolto il ricorso di due imputati coinvolti in una vicenda bagatellare. Gli imputati sono stati condannati per avere venduto due profumi simili nel colore della confezione esterna, nella forma e nel colore della boccetta del tappo a un noto profumo. Il prodotto venduto è stato ritenuto idoneo a trarre in inganno il compratore sull'origine e la

qualità dei prodotti.

Il fatto è stato riqualificato nei diversi gradi di giudizio, non come reato consumato, ma come tentativo di commercio di prodotti contraffatti, ma il punto interessante della sentenza della Cassazione è quello relativo alla possibilità del soggetto di avvalersi di uno specifico beneficio di legge, che ha tra l'altro una finalità deflattiva.

L'articolo 131-bis del codice penale prevede, infatti, l'esclusione della punibilità per la tenuità del fatto non occasionale. Quindi si deve trattare di un reato con una portata lesiva minima e che non inserisce una storia criminale del colpevole. Come interpretare il requisito del fatto occasionale? In particolare ci si chiede se l'aver commesso reati in passato comprometta la possibilità di fruire della non punibilità.

La Cassazione specifica che l'eventuale presenza di precedenti penali non può costituire implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Se, come nel caso dei venditori di profumi taroccati, ci sono modesti precedenti penali, allora questi non possono considerarsi di ostacolo alla applicabilità del beneficio.

D'altra parte la scarsa rilevanza dell'offesa provocata dal reato (tentata vendita di prodotti contraffatti) depone nel senso della meritevolezza dell'applicazione della causa di non punibilità.

Altro punto interessante della decisione concerne la qualificazione del reato. Nel caso specifico gli imputati hanno ripetutamente contattato i clienti all'uscita da un supermercato avendo con sé due borsoni, contenenti tra l'altro le due bottiglie di profumo. Questi fatti sono stati ritenuti tali da non integrare un reato consumato, ma solo un tentativo di reato.



La sentenza sul sito
[www.italioggi.it/
documenti](http://www.italioggi.it/documenti)

Termini pro parte lesa

Il termine per notificare il decreto con l'equa riparaazione all'avvocatura scatta dalla Pec alla parte. Nonostante la legge preveda l'inefficacia dopo 30 giorni dal «deposito in cancelleria», deve ritenersi che il decorso scatti solo da quando l'interessato riceve la comunicazione. È quanto deciso dalla sentenza n. 7185 del 21 marzo 2017 della Cassazione a sezioni unite, con una decisione favorevole al cittadino, che non rischia di perdere l'indennizzo. La norma specifica (legge 189/2001) prevede una procedura simile al decreto ingiuntivo: si va dal giudice, che dà il decreto, da notificare allo stato entro un determinato termine, che può proporre impugnazione. Se non si notifica in tempo, si azzera tutto. Ma da quando parte il termine per notificare? Nonostante l'articolo 5, comma 2, della legge Pinto (n. 189/2001) preveda che il decreto diventi inefficace se la notificazione non sia eseguita nel termine di 30 giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento, deve ritenersi, dice la Cassazione, che il termine decorra dalla comunicazione del decreto alle parti. Da un lato capita lo stesso nel caso di mancata notificazione del decreto ingiuntivo: in quel caso il codice di procedura civile prevede che il decreto diventa inefficace. Solo che nel caso di decreto ingiuntivo il creditore deve solo riproporre la domanda, salvo prescrizione. Nel caso di decreto di accoglimento della domanda di equa riparaazione, la situazione è irrimediabile, in quanto le norme prevedono il divieto espresso di riproporre la domanda. Nel caso specifico il decreto è stato comunicato all'interessato, che l'ha notificato all'avvocatura dello stato, ma il tutto è avvenuto tempestivamente, secondo il criterio di calcolo più favorevole al cittadino. È stato così revocato un decreto della Corte d'appello che aveva dichiarato inefficace un decreto di accoglimento di ricorso per cause lumaca, perché ritenuto, sbagliando, tardivamente notificato.

Alt a ricorso non in linea

Inammissibile e non da rigettare il ricorso di legittimità su casi in cui l'orientamento della suprema corte è consolidato. Le sezioni unite civili della Cassazione (sentenza n. 7155 depositata il 21 marzo 2017) precisano che la norma-filtro dell'articolo 380 bis del codice di procedura civile consente al collegio di deliberare in breve impugnazioni inconsistenti, rilevando che la sentenza gravata si è attenuta all'orientamento prevalente. Siamo nel campo dei ricorsi manifestamente infondati e ciò perché sussiste un orientamento consolidato della corte di Cassazione (per esempio, presenza di una sentenza delle sezioni unite, di più pronunce convergenti delle sezioni semplici o anche di una sola sentenza convincente di una sezione semplice), con adesione del giudice di merito all'orientamento della Cassazione. In questi casi il ricorso per Cassazione non ha possibilità di vittoria. Il problema affrontato dalla Cassazione è squisitamente processuale. Si tratta di stabilire se bisogna respingere il ricorso manifestamente infondato con una pronuncia di inammissibilità o piuttosto con una sentenza di rigetto. Varie sentenze della Cassazione si sono pronunciate in maniera differente e la questione è approdata alle sezioni unite. Pronunciarsi in un senso oppure nell'altro non è una questione meramente terminologica. La sentenza in esame precisa che se siamo di fronte a una inammissibilità del ricorso principale, allora non si può nemmeno valutare il ricorso incidentale della parte avversaria al ricorrente. Se, invece, si deve decidere con una pronuncia di rigetto, la Cassazione deve esaminare un eventuale ricorso incidentale tardivo della controparte del ricorrente. La Cassazione ha deciso per l'inammissibilità, che è un istituto che può applicarsi anche in caso di infondatezza nel merito.

BREVI

Dopo la prima edizione del programma di ricerca «VisitInps Scholars», per la quale sono stati selezionati 31 studiosi su un totale di 78 domande, l'Inps ha aperto ieri la seconda selezione. Attraverso questo programma l'Inps consente l'uso dei suoi database ai ricercatori nazionali e internazionali interessati a lavorare sulle tematiche previdenziali, definite dall'Istituto come «Aree strategiche», trascorrendo un periodo di studio a Roma presso la sede dell'Inps.

In merito al ddl concorrenza la conferenza dei capigruppo al senato ha stabilito che il provvedimento sarà esaminato dall'aula nella settimana del 4-6 aprile. Non si hanno al momento indicazioni precise sull'eventuale ritorno del provvedimento in commissione industria.

È stata pubblicata, nella sezione «Normativa e prassi» del sito internet dell'Agenzia delle entrate, la risoluzione n. 37/E di ieri, che dispone la soppressione della causale contributo Lacc - lavoro occasionale accessorio.

La camera dei deputati ha approvato il disegno di legge recante la «delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza», che contiene novità di rilievo. L'Associazione nazionale commercialisti esprime forti perplessità nei confronti delle modifiche apportate alle disposizioni che interessano la procedura di cui all'articolo 4 «segnalazione dello stato di allerta» e l'individuazione dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di gestione e di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali. La riforma, infatti, prevede che solamente gli organismi di composizione della crisi istituiti presso ciascuna camera di commercio potranno assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.

Oltre 4 mila interventi, di cui 1.316 verifiche

fiscali e 2.772 controlli anti evasione, che hanno portato alla scoperta di ricavi non dichiarati per oltre 10 miliardi di euro; 553 «evasori totali» scoperti; 1.049 persone denunciate, di cui 10 arrestate, nel 60% dei casi per reati quali emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile e indebita compensazione. È il bilancio dell'attività svolta nel 2016 dalla Guardia di finanza di Roma.

Collaborazione tra strutture ed esperti del settore, a livello nazionale e comunitario, su tematiche di interesse comune alla professione per sviluppare utili approfondimenti in materia di lavoro, sicurezza sociale, previdenza e politiche attive: questi gli obiettivi che hanno portato alla firma della dichiarazione d'intenti tra il Consiglio nazionale Ordine dei consulenti del lavoro e l'Unione nazionale esperti di diritto del lavoro della Romania (Unelm).

Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Sappe, Sinappe, Cisl-Fns, Uspp, Fsa-Cnpp e Cgil-Fp/ Pp, alla presenza del capo di Gabinetto Giovanni Melillo, del capo Dipartimento giustizia minorile Gemma Tuccillo e del direttore del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, hanno sottoscritto l'Accordo per l'utilizzo del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (Fesi), che si applica per l'anno 2017 al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Le risorse verranno utilizzate per il raggiungimento di obiettivi qualificati e per la promozione di significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali di competenza della Polizia penitenziaria, compreso quello assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. La ripartizione delle risorse disponibili, circa 31 milioni per il Dap e uno per la Giustizia minorile, viene effettuata in base a merito, produttività istituzionale, responsabilità, risultato, servizi e rischi.